

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 febbraio 2023, n. 30  
**D.D. n. 27 del 22/02/2018 di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 29 Dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG) loc. "Santa Maria dei Manzi" e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN "Foggia-Palo del Colle. Società: CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera- Via Trento, 45. C:F e P.I. 03627600715 (ora Viale Abruzzo, 410 - Chieti). PROROGA del termine di INIZIO LAVORI ai sensi della LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### La Dirigente della Sezione,

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario P.O. Supporto procedure Energie Rinnovabili, confermata dal Dirigente di Servizio

#### VISTI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la LR 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 "*Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30.09.2021 n.1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";

- la LR 28/2022 e smi “norme in materia di transizione energetica”

**DATO ATTO CHE:**

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio “*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*” della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**PREMESSO CHE:**

- alla Società CW1 S.r.l. con sede legale in Lucera, Via Trento 45 con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22/02/2018 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (FG) loc. “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle, notificata alla società in data 7.3.2018;
- alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 31/08/2018, proroga di inizio lavori di mesi dodici ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine al 7 settembre 2019;
- alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31/07/2019, proroga di inizio lavori di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'ex art. 22 lett. a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, fissando il nuovo termine al 7 settembre 2020;
- alla Società CW1 S.r.l. è stata concessa, con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 04/09/2020, proroga di inizio lavori di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm. ii., fissando il nuovo termine al 7 settembre 2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 01/03/2021 è stata rettificata la D.D. n. 143 del 04/09/2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa viene confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO\_159/15018 del 23.12.2022, la Società CW1 S.r.l., ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto all'art. 10 septies del D.L. 21/03/2022 n. 21, convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51 per l'inizio ed il completamento dei lavori a causa di ritardi nell'attività di progettazione esecutiva dell'impianto, della difficoltà di approvvigionamento dei materiali anche a causa dell'incremento eccezionale dei prezzi delle materie prime derivanti dal conflitto russo-ucraino in corso.
- L'istanza è stata presentata in data antecedente all'entrata in vigore della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1901 del 19/12/2022, risultando quindi non applicabile quanto in essa indicato ai fini del presente atto;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

**DI PRENDERE ATTO:**

della sussistenza dei termini di ammissibilità della comunicazione resa ai sensi del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) art. 10 septies per il quale ...”In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

**di concedere la proroga** dei termini di inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto autorizzato con D.D. 27 del 27/02/2018 fino al 29/06/2024.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”  
- Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**DETERMINA**

**ART. 1**

di prendere atto della sussistenza dei termini di ammissibilità della comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. AOO\_159/15018 del 23.12.2022, con la quale la Società CW1 S.r.l. ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto all’art. 10 septies della Legge 51 del 2022 per l’inizio ed il completamento dei lavori a causa di ritardi nell’attività di progettazione esecutiva dell’impianto, nella difficoltà di approvvigionamento dei materiali anche a causa dell’incremento eccezionale dei prezzi delle materie prime derivanti dal conflitto russo-ucraino in corso;

di concedere la proroga del termine di inizio lavori, in precedenza fissato per il 29/06/2023, di mesi 12 (dodici) ai sensi Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) art. 10 septies;

**ART. 2)**

di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 9.01.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

**ART. 3)**

la vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 4)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fideiussioni bancarie o assicurative, dovranno essere redatte conformemente alla previsione di cui alle Linee Guida Nazionali - D.M. 10/09/2010 - punto 13.1 lettera J e dovrà contenere:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- c) operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- d) il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- e) la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- f) la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito della fideiussione, entro il termine perentorio di 180 giorni, determina la decadenza di diritto all'autorizzazione con il conseguente obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - ✓ all'Albo Telematico
  - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - ✓ alla Segreteria della Giunta Regionale;

- ✓ al Comune di Cerignola (FG);
- ✓ alla Società CW1 S.r.l. con sede legale Viale Abruzzo, 410 – Chieti, a mezzo per: [cw1@pec.totoholding.it](mailto:cw1@pec.totoholding.it), e mail: [cw1@pec.it](mailto:cw1@pec.it) in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

P.O. Supporto Procedure Energie rinnovabili

**Anna Grazia Lanzilotto**

Il Dirigente del Servizio

**Francesco Corvace**

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

**Angela Cistulli**